

## **TI\_GERICHTE 80.2015.44 vom 16. Oktober 2015**

TI Tribunale d'appello, 2015-10-16, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_80.2015.44](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_80.2015.44)

FR: TI\_GERICHTE 80.2015.44 du 16 octobre 2015

IT: TI\_GERICHTE 80.2015.44 del 16 ottobre 2015

### **Regeste**

Procedura: doppia imposizione intercantonale, decisione di tassazione di un altro cantone già passata in giudicato, necessità di una decisione di ultima istanza cantonale per adire il Tribunale federale

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

Non è chiaro dal ricorso se la contribuente abbia impugnato anche la decisione che concerne l'imposta federale diretta, notificata contestualmente a quella relativa all'imposta cantonale. Il ricorso si limita infatti ad indicare quale oggetto le "tasse del 2012". In effetti, se le autorità di tassazione del Canton Zurigo l'aves-sero assoggettata anche all'IFD, anche in questo ambito si giustificerebbe una sua contestazione. Tuttavia, secondo l'art. 108 cpv. 1 LIFD, se il luogo della tassazione è controverso o incerto, esso viene fissato dall'Amministrazione federale delle contribuzioni ove entrino in linea di conto più Cantoni. La decisione dell'Amministrazione federale delle contribuzioni è impugnabile con ricorso secondo le disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale. Autorità di ricorso è cioè il Tribunale amministrativo federale. Ne consegue che la Camera di diritto tributario non sarebbe in nessun caso competente in questo ambito.

#### **E. 2**

Il principio del divieto di doppia imposizione secondo l'art. 127 cpv. 3 Cost si oppone al fatto che un contribuente possa essere concretamente sottoposto, da due o più Cantoni, sullo stesso oggetto e durante il medesimo periodo fiscale ad imposte analoghe (doppia imposta effettiva) oppure a che un Cantone ecceda i limiti della propria sovranità fiscale e, violando delle regole di conflitto giurisprudenziali, pretenda di prelevare un'imposta, la cui percezione è unicamente di competenza di un altro Cantone (doppia imposizione virtuale) (sentenza TF 2C\_163/2015 del 20.8.2015, consid. 3).

#### **E. 3**

cpv. 2 LAID). Il domicilio politico non gioca – in tal contesto – alcun ruolo decisivo: il deposito dei documenti e l'esercizio dei diritti politici non costituiscono, allo stesso titolo che le altre relazioni della persona assoggettata all'imposta, che indizi utili per determinare il domicilio fiscale. Il luogo nel quale la persona assoggettata ha il centro dei suoi interessi deve essere determinato in funzione dell'insieme delle circostanze oggettive e non in funzione delle dichiarazioni di questa persona: in tal senso non è possibile scegliere liberamente un domicilio fiscale. Nel caso in cui una persona soggiorni alternativamente in due luoghi differenti, ad esempio nel caso in cui il luogo di lavoro non coincide con il luogo di residenza abituale, il suo domicilio fiscale si trova nel luogo in cui questa ha le relazioni

più strette (sentenza TF 2C\_163/2015 del 20.8.2015, consid. 5.1.; sentenza TF 2C\_332/2015 del 23.7.2015, consid. 3. – 3.1.).

### **E. 3.1**

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale in applicazione dell'art. 127 cpv. 3 Cost., l'imposizione del reddito e della sostanza mobiliare di una persona è di spettanza del Cantone nel quale questa ha il proprio domicilio fiscale. Per domicilio fiscale deve essere inteso principalmente il domicilio civile, ossia il luogo in cui l'interessato risiede con l'intenzione di stabilirvisi in maniera durevole oppure ancora il luogo dove si situa il centro dei suoi interessi (art.

### **E. 3.2**

Per il contribuente coniugato, come pure per chi vive in concubinato, anche nel caso in cui vivono separati, i legami creati dai rapporti personali e famigliari (sposi, concubini, figli) sono considerati prevalenti su quelli con il luogo di lavoro, ragione per cui tali persone sono imponibili al luogo di residenza della famiglia (sentenza TF 2C\_163/2015 del 20.8.2015, consid. 5.2.; sentenza TF 2C\_332/2015 del 23.7.2015, consid. 4.).

### **E. 3.3**

Da un punto di vista procedurale, il sussistere del domicilio fiscale, quale elemento che fonda o aumenta il carico impositivo, è un aspetto che, seppure con la collaborazione del contribuente, è di competenza all'autorità fiscale di accertare (art. 196 ss. LT, che riprendono quanto prescritto dall'art. 123 ss. LIFD; sentenze del Tribunale federale 2C\_332/2015 del 23.7.2015, consid. 4.3; 2C\_50/2014 del 28.5.2014 consid. 5.3. e 2C\_484/2009 del 30.9.2010 consid. 3.3.). Secondo la giurisprudenza, quando chiari e precisi indizi rendono molto verosimile la fattispecie stabilita dall'autorità, spetta tuttavia al contribuente confutare, prove alla mano, quanto da essa sostenuto (sentenza 2C\_50/2014 del 28.5.2014 consid. 5.3. con rinvii). Anche quando dipende dalla valutazione di indizi, stabilire se l'onere della prova sia stato adempiuto è una questione di fatto; determinare a chi spetti l'onere della prova è invece una questione di diritto (sentenze 2C\_1267/2012 del 1.7.2013 consid. 3.4; 2C\_92/2012 del 17.8.2012 consid. 4.3 e 2C\_111/2012 del 25.7.2012 consid. 4.4 in fine).

### **E. 4.1**

Nel caso che qui ci occupa, la ricorrente non contesta il suo domicilio (assoggettamento illimitato) fiscale nel \_\_\_\_\_, nel Comune di \_\_\_\_\_ per l'anno 2012. Del resto ella compie un documento del Comune di \_\_\_\_\_ intitolato "Wegzugsmeldung" del 24.6.2014, nel quale viene certificato che l'insorgente è partita dal precitato Comune il 31.12.2011 alla volta del Comune di \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_. La stessa si è vista costretta ad impugnare la decisione 4.2.2015 dell'UT di \_\_\_\_\_, in considerazione del fatto che il Comune di \_\_\_\_\_, informatosi presso l'autorità fiscale del Canton \_\_\_\_\_, le ha comunicato che le decisioni di tassazione relative al periodo fiscale 2012 – per le quali aveva già corrisposto le imposte – erano passate in giudicato e che, per poter ottenere il rimborso delle somme pagate, era necessario ottenere una decisione del Tribunale federale (cfr. e-mail 19.2.2015 allegata al ricorso 4/5.3.2015). Ne consegue che due Cantoni reclamano la spettanza delle medesime imposte per il periodo fiscale 2012 a carico della contribuente.

### **E. 4.2**

RI 1 accetta dunque la decisione del \_\_\_\_\_ (che è susseguente a quella del \_\_\_\_\_). La ricorrente non aveva avuto ragione di contestare la decisione di tassazione del primo Cantone, poiché questa non aveva ancora dato luogo ad una doppia imposizione. Unicamente a seguito della notifica della seconda decisione fiscale, da parte del secondo Cantone, non contestata nel merito dall'insorgente, quest'ultima ha interesse a modificare la decisione adottata dal primo Cantone, in caso il Canton \_\_\_\_\_. La decisione adottata da questo primo Cantone è nel frattempo passata in giudicato e non vi è alcun rimedio giuridico del diritto cantonale che permetta di contestarla.

#### **E. 4.3**

Mentre, secondo il diritto previgente, il contribuente che subiva una doppia imposizione poteva scegliere se esaurire prima le istanze cantonali o adire direttamente il Tribunale federale, dal 2007, con l'entrata in vigore della Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110), il contribuente non ha più la possibilità di invocare la violazione dell'art. 127 cpv. 3 prima frase Cost. direttamente con un ricorso all'Alta Corte entro trenta giorni dalla notificazione di una decisione di tassazione che secondo lui costituisce una doppia imposizione. Infatti, l'art. 86 cpv. 1 lett. d LTF presuppone che la decisione impugnata sia stata in ogni caso adottata da un'autorità cantonale di ultima istanza. Questa esigenza legale non pone alcun problema quando il contribuente non è d'accordo con la decisione dell'ultimo cantone che si è pronunciato, respingendo il suo ricorso al termine della procedura giudiziaria. Diversa è la situazione che si presenta, invece, se il contribuente vuole accettare la decisione di tassazione del secondo cantone; mentre non aveva motivo per contestare la decisione del primo cantone, perché non comportava (ancora) una doppia imposizione, solo dopo la decisione del secondo cantone desidera l'annullamento di quella del primo cantone. La dottrina, per poter risolvere questo problema, propone diverse soluzioni (cfr. de Vries Reilingh , *La double imposition intercantonale*, 2 a ed., Berna 2013, p. 360, n. 1239 ss. e riferimenti ivi citati; Locher , *Einführung in das interkantonale Steuerrecht*, 4 a ed., Berna 2015, p. 134). Fra le soluzioni proposte dalla dottrina, una pare preferibile per risolvere il caso di specie (posto come il Canton \_\_\_\_\_ ha già anticipato una risposta negativa quo all'eventuale presentazione di una domanda di revisione). Il contribuente – anche se d'accordo con la decisione del secondo Cantone – può intraprendere un procedimento fittizio di ricorso al fine di ottenere una decisione di ultima istanza cantonale, che potrà poi impugnare dinanzi al Tribunale federale, chiedendo tuttavia di annullare la decisione emanata dal primo Cantone. In merito alla decisione del secondo Cantone, il contribuente può domandarne la conferma. L'autorità cantonale di ultima istanza del secondo cantone adatterà in tal caso una decisione di irricevibilità – in assenza di un interesse a ricorrere – ma così facendo il ricorrente avrà a disposizione una decisione di ultima istanza cantonale da poter impugnare al Tribunale federale. La Corte Suprema – secondo dottrina – dovrà tuttavia entrare in materia nell'ambito di predetto gravame (cfr. de Vries Reilingh , *op. cit.*, p. 360, n. 1239 ss. e riferimenti ivi citati).

#### **E. 4.4**

Tornando al caso in esame, questa Camera deve dichiarare irricevibile il ricorso presentato da RI 1 contro la decisione su reclamo adottata dall'UT il 4.2.2015, non avendo la ricorrente alcun interesse a ricorrere contro la medesima. La contribuente infatti non contesta di essere illimitatamente imponibile nel Cantone \_\_\_\_\_ (essendo domiciliata a \_\_\_\_\_) per il periodo fiscale 2012.

## **E. 5**

Vista la peculiarità del caso, questa Corte rinuncia al prelievo della tassa di giustizia e delle spese. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è irricevibile . 2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF). 4.

Intimazione a: - - - Copia per conoscenza: - municipio di \_\_\_\_\_. Per la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello Il presidente: II  
segretario:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.